



COPIA

Deliberazione N. 33

in data 28.06.1994

Prot. \_\_\_\_\_

# COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO

PROVINCIA DI TREVISO

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

### OGGETTO :

Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa. Risposta alla richiesta di elementi integrativi del CO.RE.CO. Approvazione regolamento.

L'anno millenovecentonovanta ..... quattro ..... addì ..... ventotto ..... del mese di giugno ..... alle ore ..... 21.00 ..... , presso l'Aula Magna della Scuola Media previo invito diramato dal Sindaco in data ..... 22.06.1994 ..... si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

- |                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| 1 PEGOLO GIOVANNI    | 10 MICHELON PAOLO           |
| 2 DAL CIN VALTER     | 11 MODOLO ELIO              |
| 3 PIN PIETRO         | 12 DAL CIN FELICITA         |
| 4 DAL CIN GIANCARLO  | 13 DALLA COLLETTA FRANCESCO |
| 5 BATTISTUZZI CESARE | 14 PERUCH ANDREINO          |
| 6 ZAIA LUCA          | 15 DAL CIN GIANANTONIO      |
| 7 PAGOTTO NELLO      | 16 PAGOTTO MARGHERITA       |
| 8 DE BONI MARIANO    | 17 SIGNORI FRANCO           |
| 9 FALDON VITTORIA    |                             |

Risultano assenti i Signori ..... Pagotto Nello, Modolo Elio, Dal Cin Gianantonio. ....

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune ..... LORENZO TRAINA .....  
.....

Il Sig. GIOVANNI PEGOLO ..... nella sua qualità di SINDACO  
assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri signori ..... Battistuzzi Cesare, ..... Faldon Vittoria, Signori Franco. ....

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato.

C.C. n. 33 del 28.06.1994

OGGETTO: Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa. Risposta alla richiesta di elementi integrativi del CO.RE.CO. - Approvazione regolamento.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### PREMESSO:

- che con propria deliberazione n. 16 in data 11.05.94 è stato approvato il Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa;
- che il CO.RE.CO. nella seduta del 10.06.94 ha formulato alcune osservazioni (prot. n. 3815, prog. n. 5165 in data 14.06.94) delle quali si controdeduce analiticamente come segue:

#### 1) OSSERVAZIONE

ART. 15 - 1° COMMA - trattandosi di tributi e non di fruizione di beni e servizi, la competenza a deliberare è del Consiglio.

#### CONTRODEDUZIONE

L'art. 40 comma 3 del D.L. 507/93 non indica espressamente quale sia l'organo competente a deliberare. Pertanto, in assenza del precetto legislativo soccorre la disciplina della Legge 142/90 circa la competenza generale e tassativa del Consiglio Comunale nonché quanto disposto dal vigente Statuto Comunale.

Acclarato che la competenza del Consiglio è tassativa, tale da non consentire interpretazioni estensive o ultra-litteram, l'art. 32 della Legge 142/90 assegna la competenza al Consiglio "per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi" (lett. g)).

Coerentemente l'art. 22 comma 3 lettera f) dello Statuto Comunale riafferma la competenza consiliare negli stessi termini di cui alla Legge 142/90.

Stante l'ordito normativo e statutario, si ritiene che la competenza consiliare sia circoscritta alla sola disciplina generale ed astratta dell'istituzione e ordinamento dei tributi e quindi non anche estesa alla determinazione delle tariffe con l'adozione dei conseguenti provvedimenti di specifica e puntuale manifestazione di volontà.

Va comunque osservato che alla Giunta Comunale non viene assegnata discrezionalità piena, libera ed incondizionata dovendo il provvedimento motivarsi e determinarsi all'interno delle tariffe minime e massime fissate dal D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, nonché lo stesso Consiglio in sede regolamentare ha ulteriormente preordinato e determinato le misure minime e massime.

Invero in sede di prima istituzione ed ordinamento del tributo T.O.S.A.P., il Consiglio con l'atto in esame ha anche provveduto alla determinazione delle tariffe proprio per assicurare quella completezza esaustiva del momento volitivo all'atto del tributo istituito.

Esaurito detto accertamento da parte dell'Organo-Consiglio, riteniamo che in analogia ad altre tariffe di tributi di assai maggiore significanza giuridica e capacità economico-contributiva (I.C.I. - I.C.I.A.P.) la competenza generale gestionale della Giunta sia propria e piena afferendo al Consiglio la competenza generale di indirizzo e controllo.

## 2) OSSERVAZIONE

ART. 18 - 5° COMMA - Non è conforme al 2° comma dell'art. 42 del D.Lgs. 507/93.

### CONTRODEDUZIONE

Non si rilevano particolari contraddittorietà fra l'articolo in questione e quanto disposto dall'art. 42 comma 2 del D.L. 507/93. Al fine di eliminare qualsiasi equivoco il comma 5 dell'art. 18 del regolamento può essere integralmente sostituito con le disposizioni contenute nel comma 2 dell'art. 42 del D.L. 507/93.

## 3) OSSERVAZIONE

ART. 20 - 2° COMMA - E' in contrasto con l'art. 44 7° comma del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, con l'art. 31 3° comma del Regolamento e con il 3° comma dell'art. 20 del Regolamento.

### CONTRODEDUZIONE

Si ritiene fondata l'osservazione e si propone di cassare il comma 2 dell'art. 20 del Regolamento.

4) OSSERVAZIONE

ART. 22 - 6° COMMA - il riferimento all'art. 6 del Regolamento non è pertinente.

CONTRODEDUZIONE

Trattasi di errore materiale. Il comma va così riformulato: "Le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 15 del Regolamento e all'art. 44 del D.L. 507/93, ove, per convenzione, non siano dovuti diritti maggiori."

5) OSSERVAZIONE

ART. 27 - 1° COMMA N. 5 - Il riferimento all'art. 7, 2° comma, del Regolamento non è pertinente.

CONTRODEDUZIONE

Trattasi di errore materiale. Le parole: "dal comma 2 dell'art. 7" vanno sostituite dalle parole: "dell'art. 18".

6) OSSERVAZIONE

ART. 31 - 1° COMMA - Le parole "...per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato" sono da cassare essendo la popolazione del Comune inferiore a 10.000 abitanti (art. 38 - 4° comma del D.Lgs. 507/93).

CONTRODEDUZIONE

L'osservazione è fondata. Si propone di cassare le parole: "...per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato" contenute nel comma 1 dell'art. 31 del Regolamento.

7) OSSERVAZIONE

ART. 32 - 2° COMMA - si ritiene che la previsione di pene pecuniarie ulteriori sia in contrasto con quanto previsto dal 1° comma dell'art. 32 del Regolamento e dagli artt. 51 e 53 del D.Lgs. 507/93.

CONTRODEDUZIONE

Si ritiene fondata l'osservazione e si propone di eliminare il comma 2 dell'art. 32 del Regolamento.

8) OSSERVAZIONE

ART. 33 - 4° COMMA - Non è conforme a quanto previsto dal 5° comma dell'art. 50 del D.Lgs. 507/93.

CONTRODEDUZIONE

La difformità riscontrata può essere risolta sostituendo il comma 4 dell'art. 33 del Regolamento con il contenuto integrale della disposizione riportata al comma 5 dell'art. 50 del D.L. 507/93.

9) OSSERVAZIONE

ART. 36 - 1° COMMA Lett. a) - La data di entrata in vigore del decreto 507/93 è il 24 aprile, pertanto i 60 giorni previsti dal 3° comma dell'art. 56 del predetto decreto scadono il 23 giugno 1994 e non già il 29 giugno.

CONTRODEDUZIONE

L'osservazione è fondata. Si propone di sostituire le parole: "entro il 29 giugno 1994" con le parole: "entro il 23 giugno 1994" della lettera a) dell'art. 36 del Regolamento.

10) OSSERVAZIONE

Con riferimento alle tariffe si rileva quanto segue:  
Ancorchè l'art. 81 - 1° comma del D.Lgs. 507/93 stabilisca che le disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'entrata in vigore del Decreto è quella ordinaria che, essendo il decreto stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9.12.1993, è il 24 dicembre 1993.

Dovendosi approvare le tariffe entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ai sensi del 2° comma dell'art. 56 dello stesso, il termine perentorio per la loro adozione è scaduto il 24 aprile 1994.

Per l'anno 1994, pertanto, le tariffe da applicare devono essere quelle fissate dal 4° comma dell'art. 40 del D.Lgs. 507/93.

CONTRODEDUZIONE

Si osserva che a mente di quanto disposto dal Ministero delle Finanze con circolare n. 1 del 15.01.1994, il termine di quattro mesi della data di entrata in vigore del decreto legislativo (507/93) ha semplicemente funzione sollecitatoria e non perentoria.

11) OSSERVA

Le riduzioni per i passi carrabili (al 20% per il punto 4.2, al 10% per il punto 4.4 al 30% per il punto 4.5) vanno calcolate sulla tariffa ordinaria per i passi carrabili che è stata fissata il L. 17.000.

CONTRODEDUZIONE

L'osservazione è fondata e le tariffe corrette come indicato dal sottoriportato prospetto:

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1°	2°	3°
1.	Occupazione ordinaria del suolo comunale ..... per mq. L.	34.000	10.200	10.200
2.	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico - (Riduzione al <u>35%</u> ) ..... per mq. L.	11.900	3.570	3.570
3.	Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico - (Riduzione obbligatoria al 30%) ..... per mq. L.	10.200	3.060	3.060
4.	Passi carrabili:			
4.1.	Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata - (Riduzione obbligatoria al 50%) ..... per mq. L.	17.000	5.100	5.100
4.2.	Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali - (Riduzione al <u>20%</u> ) ..... per mq. L.	<del>3.400</del> 5.800	<del>1.020</del> 2.040	<del>1.020</del> 2.040
4.3.	Passi costruiti direttamente dal Comune: - superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa ordinaria intera; - oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%; (Riduzione obbligatoria del 50%) ..... per mq. L.	17.000	5.100	5.100
4.4.	Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario - (Riduzione al <u>10%</u> ) ..... per mq. L.	<del>1.700</del> 3.400	<del>510</del> 1.020	<del>510</del> 1.020
4.5.	Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti - (Riduzione al <u>30%</u> ) ..... per mq. L.	<del>5.100</del> 10.200	<del>1.530</del> 3.060	<del>1.530</del> 3.060
5.	Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata ..... per mq. L.	34.000	10.200	10.200

## 12) OSSERVAZIONE

Le tariffe per le occupazioni temporanee (per le 24 ore - fino a 12 ore - fino a 6 ore ) di cui ai punti 2.3 vanno determinate con la riduzione massima al 30% come stabilito dall'art. 45 del D.Lgs. 507/93 e dall'art. 26 del Regolamento.

### CONTRODEDUZIONE

L'osservazione è fondata e le tariffe corrette come indicate dai sottoriportati prospetti:

### PARTE III - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui al n. 4 della parte I, in rapporto alla durata della occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel regolamento deliberato dal Comune. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta del 30%.

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:  
PER LE 24 ORE

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1°	2°	3°
2.1.	Occupazione ordinaria del suolo comunale ..... per mq. L.	2.000	600	600
2.2.	Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo comunale - (Riduzione al 35%) ..... per mq. L.	700	210	210
2.3.	Occupazioni con tende e simili. Riduzione tariffa del 30%. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa ..... per mq. L.	<del>1.400</del> 600	<del>420</del> 180	<del>420</del> 180
2.4.	Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - (Aumento del 50%) ..... per mq. L.	3.000	900	900
2.5.	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto - (Riduzione del 50%) ..... per mq. L.	1.000	300	300
2.6.	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - (Riduzione dell'80%) ..... per mq. L.	400	120	120
2.7.	Occupazione con autoveicoli di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune - (Riduzione del 30%) Tariffa normale ..... per mq. L.	2.000	600	600
2.8.	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia - (Riduzione del 50%) ..... per mq. L.	1.000	300	300
2.9.	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive - (Riduzione della tariffa ordinaria dell'80%) ..... per mq. L.	400	120	120
2.10.	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione (a tariffa ridotta del 50%) ..... per mq. L.	1.000	300	300

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:  
FINO A 12 ORE

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1°	2°	3°
2.1.	Occupazione ordinaria del suolo comunale ..... per mq. L.	1.000	300	300
2.2.	Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo comunale - (Riduzione al 35 %) ..... per mq. L.	350	105	105
2.3.	Occupazioni con tende e simili. Riduzione tariffa del 30%. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa ..... per mq. L.	<del>300</del> 700	<del>90</del> 210	<del>90</del> 210
2.4.	Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - (Aumento del 50 %) ..... per mq. L.	1.500	450	450
2.5.	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto - (Riduzione del 50 %) ..... per mq. L.	500	150	150
2.6.	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - (Riduzione dell'80%) ..... per mq. L.	200	60	60
2.7.	Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune - <del>occupazioni di occupazione normale</del> Tariffa normale ..... per mq. L.	1.000	300	300
2.8.	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia - (Riduzione del 50 %) ..... per mq. L.	500	150	150
2.9.	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive - (Riduzione della tariffa ordinaria dell'80%) ..... per mq. L.	200	60	60
2.10.	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione (a tariffa ridotta del 50%) ..... per mq. L.	500	150	150

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:  
FINO A 6 ORE

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1°	2°	3°
2.1.	Occupazione ordinaria del suolo comunale ..... per mq. L.	600	180	180
2.2.	Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo comunale - (Riduzione al 35 %) ..... per mq. L.	210	63	63
2.3.	Occupazioni con tende e simili. Riduzione tariffa del 30%. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa ..... per mq. L.	<del>180</del> 420	<del>54</del> 126	<del>54</del> 126
2.4.	Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - (Aumento del 50 %) ..... per mq. L.	900	270	270
2.5.	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto - (Riduzione del 50 %) ..... per mq. L.	300	90	90
2.6.	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - (Riduzione dell'80%) ..... per mq. L.	120	36	36
2.7.	Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune - <del>occupazioni di occupazione normale</del> Tariffa normale ..... per mq. L.	600	180	180
2.8.	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia - (Riduzione del 50 %) ..... per mq. L.	300	90	90
2.9.	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive - (Riduzione della tariffa ordinaria dell'80%) ..... per mq. L.	120	36	36
2.10.	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione (a tariffa ridotta del 50%) ..... per mq. L.	<del>300</del>	<del>90</del>	<del>90</del>



### 13) OSSERVAZIONE

Si chiedono, inoltre, deduzioni all'allegato esposto, (sottoscritto dai Consiglieri Comunali Dalla Colletta Francesco; Dal Cin Gianantonio e Peruch Andreino) nel quale si rileva che non figura effettuato il deposito dello schema di Regolamento ai sensi dell'art. 120 dello Statuto Comunale.

### CONTRODEDUZIONE

Si conviene circa la mancata effettuazione del deposito dello schema di Regolamento prima dell'approvazione del Consiglio.

Soccorre tuttavia il principio generale della conservazione degli atti amministrativi e pertanto si acclara che con comunicazione all'Albo Pretorio del 27.05.1994 e scadenza 11.06.1994, il Sindaco ha informato che per 15 giorni consecutivi il Regolamento T.O.S.A.P. è pubblicato all'Albo Pretorio ed in libera visione presso la Segreteria Comunale.

Durante detta pubblicazione non sono state presentate osservazioni o memorie in merito.

### PROPOSTA DI MODIFICA ALLA PARTE IV° PUNTO 3.2 DELLA TARIFFA APPROVATA CON LA DELIBERA CONSILIARE N. 16 DELL'11.05.1994

La tariffa per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni, deliberata con il provvedimento in questione è la seguente:

#### 3. Tariffa relativa alle occupazioni permanenti:

N.	OCCUPAZIONI-CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1°	2°	3°
3.2.	Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni: tassa dovuta nella misura complessiva .....	L. 50.000	-	-

Il Ministero delle Finanze con circolare 25/3/94 n. 13/E chiarisce che per detta occupazione l'art. 47 comma 2 bis del D.L. 507/93 prevede una tassazione forfettaria nel limite massimo di L. 50.000, e la sua graduazione in rapporto alle categorie stradali.

Tenuto conto di suddette indicazioni si propone di modificare la parte II punto 3.2. della tariffa riducendo il limite massimo a L. 15.000, graduando in rapporto alle categorie come meglio specificate nel sottoriportato quadro:

N.	OCCUPAZIONI-CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1°	2°	3°
3.2.	Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni: tassa dovuta nella misura complessiva ..... L.	15.000	5.000	5.000

ACCLARATO infine che il Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa è stato depositato come da comunicazione all'albo pretorio da 27.05.94 all'11.06.94 e che durante detto deposito non sono state presentate osservazioni o memorie in merito;

SENTITA la relazione dell'Assessore De Boni Mariano;

Discussione: omissis

DATO ATTO che i Consiglieri Dalla Colletta e Peruch Andrea dichiarano di non partecipare al voto;

SENTITA la dichiarazione di voto del Consigliere Pagotto Margherita che dichiara il voto contrario del gruppo "Progetto Comune" per i motivi illustrati nella precedente seduta dell'11.05.94;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Pagotto Margherita, Signori Franco) legalmente espressi da 12 Consiglieri votanti,

D E L I B E R A

1. di approvare il regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa composto da n. 37 articoli nel testo allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale;
2. di approvare gli elenchi di classificazione in tre categorie delle strade, piazze, spazi ed altre aree pubbliche allegati alla presente deliberazione e distinti con lettera A, B, C dandosi atto che la Commissione Edilizia comunale con parere n. 22 in data 21.04.94 ha espresso parere favorevole;
3. di provvedere alla pubblicazione dei predetti elenchi per 15 gg. all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici;
4. di approvare le allegate tariffe della tassa per l'occupazione di spazi aree pubbliche applicabili in questo Comune (classe 5<sup>a</sup>) dal 1.01.94;
5. di dare atto che l'area del campo Fiera non è stata inclusa nelle aree pubbliche da assoggettare alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche trattandosi di bene appartenente al patrimonio disponibile del Comune;
6. di provvedere alla pubblicazione del presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. n. 142/90, all'albo pretorio per 15 gg. consecutivi;
7. di dare atto che con la presente deliberazione vengono prodotti al CO.RE.CO. - Sezione di Treviso - gli elementi integrativi richiesti in data 14.06.94 prot. n. 3815, prog. n. 5165 concernente il Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa;
8. che sulla proposta della presente deliberazione è stato chiesto il parere del Segretario Comunale che ha espresso, in relazione alle sue competenze: "parere favorevole".

\*\*\*\*\*

(consigliap-tosap) -- es  
Segretario -- Lorenzo Traina

COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO  
PER LE OCCUPAZIONI  
DI SPAZI  
ED AREE PUBBLICHE  
E PER L'APPLICAZIONE  
DELLA RELATIVA TASSA

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 in data  
28.06.1994.

Pubblicato all'Albo Pretorio e depositato in Segreteria dal 27.05.1994  
all'11.06.1994.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI  
AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificato di detto D.Lgs.

#### Art. 1

##### Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

#### Art. 2

##### Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2).

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. A seguito della presentazione della domanda l'Ufficio Tecnico Comunale e il Comando di Polizia Municipale compiranno i necessari esami ed esprimeranno motivati pareri indicando, se del caso, speciali norme o prescrizioni che ritengono necessario siano inserite nell'autorizzazione o nella concessione al fine della migliore tutela della pubblica incolumità e della cura dell'interesse generale.

L'Amministrazione Comunale, se ritenuto opportuno e per casi particolari, potrà richiedere il parere della Commissione edilizia comunale sulle domande presentate. La Commissione dovrà esprimersi entro 15 giorni dalla formale richiesta di parere.

Le spese d'istruttoria sono a carico del richiedente e dovranno essere corrisposte prima del rilascio dell'autorizzazione e/o della concessione.

ne.

5. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria. Il deposito verrà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni. La misura del deposito verrà stabilita sentito l'Ufficio tecnico in relazione alla dimensione, alla natura, alle caratteristiche e qualità dell'occupazione.

6. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

7. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 30 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

8. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 20 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

### Art. 3

#### Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione.

### Art. 4

#### Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 100 metri.

## Art. 5

### Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1).

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 6 dell'art. 2 del presente Regolamento.

5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno cinque giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

7. Il titolare di autorizzazione o di concessione dovrà in ogni caso rispettare le seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato nella licenza;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa presso la Tesoreria Comunale o presso altro ufficio autorizzato;
- h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali;
- i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in



atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;

- 1) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, e arretrati, e risarcimento il Comune di altri danni che possono occorrere per effetto della concessione.

8. In tutti i casi le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare del diritto di accesso alle proprietà private.

9. Le concessioni saranno rilasciate a termine per una durata massima di (9/19) anni.

10. E' vietato ai titolari di autorizzazione e/o concessione manomettere o alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, fermo l'obbligo di ristabilire il pristino stato.

11. L'autorizzazione alle manomissioni o alle alterazioni del suolo pubblico e alle aree pubbliche potrà essere prodotta contestualmente alla domanda di cui all'art. 2. Su di esse esprimeranno parere l'Ufficio tecnico e il Comando di polizia urbana, indicando, se del caso, speciali prescrizioni e norme che l'autorizzazione dovrà contenere.

12. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
- b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
- c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
- d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
- e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

13. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

14. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo di infliggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di disporre tutto in pristino a lavoro ultimato, si da rispettare in pieno l'igiene l'estetica ed il decoro cittadino.

15. Qualora per l'occupazione della stessa area siano state presentate più domande esse verranno valutate nel seguente ordine di preferenza:

- occupazione da parte dei titolari dei negozi che chiedono di esporre le merci loro vendute;
- invalidi del lavoro;
- ciechi, sordomuti;
- categorie economiche.

#### Art. 6

##### Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

#### Art. 7

##### Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2).

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno venti giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

## Art. 8

### Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
  - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
  - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
  - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
  - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei dieci giorni successivi alla data stabilita per l'occupazione, nel caso di occupazione permanente e nei cinque giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
  - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

## Art. 9

### Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1).

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

## Art. 10

### Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

## Art. 11

### Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

## Art. 12

### Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 25% delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI  
NATURA TRIBUTARIA

## Art. 16

### Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottoposta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

## Art. 17

### Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

## Art. 18

### Criterio di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle 3 categorie di cui all'art. 14 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

5. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

6. Qualora il titolare dell'atto di autorizzazione o concessione non provveda al rinnovo e al pagamento della tassa dovuta ai sensi del precedente comma, entro il termine di cinque giorni dalla scadenza dell'occupazione originariamente autorizzata, l'occupazione sarà considerata abusiva con applicazione delle relative sanzioni.

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D.Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993.

Per le occupazioni dei beni pubblici demaniali oltre alla tassa disciplinata dal presente Regolamento il Comune può imporre il pagamento di un canone per l'uso o il godimento del bene pubblico.

#### Art. 13

##### Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V<sup>a</sup> classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

#### Art. 14

##### Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3 del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in 3 categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente Regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

#### Art. 15

##### Tariffe

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate ~~dalla~~ <sup>\* Giunta Comunale</sup> entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40, comma 3).

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93.

3. Le misure di cui ai precedenti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- prima categoria 100 per cento;
- seconda categoria 30 per cento;
- terza categoria 30 per cento.

\* In sede di controllo di legittimità il CO.RE.CO. ha stralciato "dalla Giunta Comunale".

## Art. 19

### Misura dello spazio occupato

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

3. Per le occupazioni soprassuolo, purché aggettanti almeno 50 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

4. Per le occupazioni di sottosuolo la superficie tassabile è determinata con riferimento alla proiezione al suolo pubblico dell'oggetto sottostante non aderente al suolo pubblico estesa fino ai bordi estremi o alle linee più sporgenti.

5. Per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, la superficie tassabile è determinata considerando la proiezione dell'oggetto al suolo pubblico e misurando conseguente il poligono risultante. Ove le tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, e soggette a tassazione, risulterà tassabile solo la parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

## Art. 20

### Passi carrabili

1. Ai sensi dell'art. 44 comma 5, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede.

2. L'applicazione della tassa non comprende i portoni e gli altri accessi che si aprono direttamente sulla pubblica via quando manchi qualunque segno visibile che presupponga l'occupazione di suolo pubblico.

## Art. 21

### Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato D.Lgs. n. 507/93, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.



2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

## Art. 22

### Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori del carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 15 del presente Regolamento e all'art. 44 del D.Lgs. 507/93, ove, per convenzione, non siano dovuti diritti maggiori.

## Art. 23

### Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

## Art. 24

### Occupazione temporanee

#### Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:

- 1) fino a 6 ore: riduzione del 70 per cento;
- 2) fino a 12 ore: riduzione del 50 per cento;
- 3) oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.

3. Per le occupazioni temporanee a carattere continuativo si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni il 30 per cento di riduzione; oltre i 30 giorni il 50 per cento di riduzione.

4. Ai sensi dell'art. 47, comma 1, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

#### Art. 25

##### Occupazione sottosuolo e soprassuolo

##### Casi particolari

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di L. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

#### Art. 26

##### Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50 per cento per tutte le categorie.

3. Ai sensi dell'art. 45 comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa normale.

## Art. 27

### Riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
- 1) ai sensi dell'art. 42, comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
  - 2) ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastranti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 35 per cento.
  - 3) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.
  - 4) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.
  - 5) ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dell'art. 18 del presente Regolamento, fino ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento.
  - 6) ai sensi dell'art. 44, comma 7, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art. 31 del presente Regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 20 per cento.
  - 7) ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
  - 8) ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 30 per cento.

## Art. 28

### Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizio-

ne con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

## Art. 29

### Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45:

- comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 35 per cento;
- comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- comma 5 ed art. 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;
- comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
- comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;
- comma 6 bis - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento per tutte le categorie.

## Art. 30

### Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Pro Loco ed Associazioni riconosciute dal Comune, da Enti Pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei ser-

vizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana e del Codice della Strada;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti debitamente autorizzati;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

## Art. 31

### Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

3. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

## Art. 32

### Sanzioni (sopratasse)

- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/93.
- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una sopratassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le sopratasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento;
- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

## Art. 33

### Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante il versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

#### Art. 34

##### Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

#### Art. 35

##### Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.

2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

#### Art. 36

##### Norme transitorie

1. La tassa per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:

- a) comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo 1 art. 2 del presente Regolamento, ed effettuare il versamento entro il 23 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
- b) comma 4 - Per le occupazioni di cui all'art. 25 del presente Regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L 50.000;
- c) comma 11 bis - Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle ta-

riffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;

- d) comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

#### Art. 37

##### Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge n. 142/90, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.



## INDICE SISTEMATICO

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art. 1 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione .....	3
Art. 2 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione .....	3
Art. 3 - Denuncia occupazioni permanenti .....	4
Art. 4 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante .....	4
Art. 5 - Concessione e/o autorizzazione .....	5
Art. 6 - Occupazioni d'urgenza .....	7
Art. 7 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione .....	7
Art. 8 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione .....	8
Art. 9 - Revoca della concessione e/o autorizzazione .....	8
Art. 10 - Obblighi del concessionario .....	8
Art. 11 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive .....	9
Art. 12 - Costruzioni gallerie sotterranee .....	9

### CAPO II

#### DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 13 - Classificazione del Comune .....	11
Art. 14 - Suddivisione del territorio in categorie .....	11
Art. 15 - Tariffe .....	11
Art. 16 - Soggetti passivi .....	12
Art. 17 - Durata dell'occupazione .....	12
Art. 18 - Criterio di applicazione della tassa .....	12
Art. 19 - Misura dello spazio occupato .....	13
Art. 20 - Passi carrabili .....	13
Art. 21 - Autovetture per trasporto pubblico .....	13
Art. 22 - Distributori di carburante .....	14
Art. 23 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi .....	14
Art. 24 - Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento .....	14
Art. 25 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo - Casi particolari .....	15
Art. 26 - Maggiorazioni della tassa .....	15
Art. 27 - Riduzioni della tassa permanente .....	16
Art. 28 - Passi carrabili - Affrancazione della tassa .....	16
Art. 29 - Riduzione tassa temporanea .....	17
Art. 30 - Esenzione dalla tassa .....	17

Art. 31 - Esclusione dalla tassa .....	18
Art. 32 - Sanzioni (sopratasse) .....	19
Art. 33 - Versamento della tassa .....	19
Art. 34 - Rimborsi .....	20
Art. 35 - Ruoli coattivi .....	20
Art. 36 - Ruoli coattivi .....	20
Art. 37 - Entrata in vigore .....	21

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE  
NELLA 1 CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.

N. ORD.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA (1)	SUBCATEGORIA (2)	DENOMINAZIONE (3)
1	STRADA	Capoluogo	Roma - dall'inizio al civico n° 124
2	"	"	Napoleonica
3	"	"	Cordignano - dall'inizio al civ. n° 2
4	"	"	Interna
5	"	"	Cipriani
6	"	"	Pozzo Peola
7	"	"	Vizzole - dall'inizio al civ. n° 18
8	"	"	Bosco - dall'inizio al civ. n° 19
9	"	"	Perosa - dall'inizio al civ. n° 45
10	"	"	Folinara - dall'inizio al civ. n° 8
11	"	"	Brusche - dall'inizio al civ. n° 23
12	"	"	Nozionale
13	"	"	Costella - dall'inizio al civ. n° 2
14	"	"	Borgo Tocchet - dall'inizio al civ. 14 dal civ. n° 20 alla fine
15	"	"	G. Galilei
16	"	"	L. Da Vinei
17	"	"	P. Sarpi
18	"	PIANZANO	Vittorio Veneto
19	"	"	Verdi
20	"	"	A. de Gasperi
21	"	"	Compardo - dall'inizio al civ. n° 15
22	"	"	Montegrappa

(1) Strada - corso - piazza - altri beni del demanio o del patrimonio indisponibile, da indicare.  
(2) Capoluogo, frazione di \_\_\_\_\_  
(3) Denominazione prevista dallo stradario o da altri atti ufficiali del Comune.

N. ORD.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA (1)	UBICAZIONE (2)	DENOMINAZIONE (3)
23	STRADA	PIANZANO	Rezel - fino all'incrocio con via Casour
24	"	"	S. Urbano
25	"	"	Ungaretti
26	"	"	Caroli
27	"	"	Fazzini
28	"	"	Garibaldi
29	"	"	Casour
30	"	"	S. Pio X
31	"	"	Risorgimento - dall'inizio al civ. n° 13
32	"	"	Fanzoni
33	"	"	Colbassa - dall'inizio al civ. n° 7
34	"	"	Chiesa
35	"	"	Della Liberazione - dall'inizio al civ. n° 9
36	"	"	Delle Comune - dall'inizio al civ. n° 1
37	"	"	Spina - dall'inizio al civ. n° 7
38	"	"	Bauer - dall'inizio al civ. n° 69
39	"	"	Levada - dal civ. n° 5 al civ. n° 27
40		BIBANO	Borgo Nobili - dall'inizio al civ. n° 3
41		"	Vicolo degli Alpini
42		"	Ziopenella - dall'inizio al civ. n° 13
43		"	Bibano di Sopra
44		"	Sollato Ponda - dall'inizio al civ. n° 5 dal civ. n° 9 al civ. n° 42
45		"	Madonna della Salute
46		"	Callatta - dall'inizio al civ. n° 4
47		"	Marcovi
48		"	Cortina
49		"	Palù - dall'inizio al civ. n° 8
50		"	S. Marco - dall'inizio al civ. n° 12
51		"	Bibano di Sotto

(1) (2) (3) Vedi note a pag. precedente.





ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE  
NELLA 21 CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.

N. ORD.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA (1)	UBICAZIONE (2)	DENOMINAZIONE (3)
1	STRADA	Capoluogo	Roma - dal civ. 126 alla fine
2	"	"	Cardignano - dal civ. 2/A alla fine
3	"	"	Vizzole - dal civ. 18 alla fine
4	"	"	Bosco - dal civ. 19 alla fine
5	"	"	Perosa - dal civ. 45 alla fine
6	"	"	Moliva - dal civ. 8 alla fine
7	"	"	Brusche - dal civ. 23 alla fine
8	"	"	Costella - dal civ. 21 alla fine
9	"	"	Borgo Tocchet - dal civ. 14 al civ. 20
10	"	Pianzano	Campardo - dal civ. 15 alla fine
11	"	"	Prese - dall'incrocio con Via Parouf alla fine
12	"	"	Promvi
13	"	"	Venturina
14	"	"	Risogimento - dal civ. 13 alla fine
15	"	"	Calbassa - dal civ. 7 alla fine
16	"	"	Della Liberazione - dal civ. 9 alla fine
17	"	"	Della Comune - dal civ. 1 alla fine
18	"	"	Torondin
19	"	"	Baver - dal civ. 69 alla fine
20	"	"	Lesada - dall'inizio al civ. n° 5 dal civ. 27 alla fine
21	"	"	espanelle
22	"	"	Spina - dal civ. 7 alla fine

- (1) Strada - corso - piazza - altri beni del demanio o del patrimonio indisponibile, da indicare.  
(2) Capoluogo, frazione di \_\_\_\_\_  
(3) Denominazione prevista dallo stradario o da altri atti ufficiali del Comune.





## TARIFFA DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Comune di Classe  V

### PARTE I - OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE - CRITERI DI DISTINZIONE - GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA - SUPERFICIE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche *sono permanenti o temporanee*.
2. *Sono permanenti* le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.
3. *Sono temporanee* le occupazioni di durata inferiore all'anno.  
Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, aumentata del 20%.
4. *La tassa è graduata*, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree sulla quale sono state classificate in n. TRE categorie.
5. *La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in mq. o ml.* Le frazioni inferiori al mq od al ml. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mq. od al ml., la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee da sottosuolo o soprassuolo, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.
6. *Le superfici eccedenti i 1.000 mq.* per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10%.
7. Per le occupazioni realizzate con *installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante*, le superfici sono calcolate in ragione:
  - del 50% sino a 100 mq;
  - del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino al 1.000 mq;
  - del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.
8. La tassa è determinata in base alle misure previste dalle successive parti II, III, IV e V.

### PARTE II - OCCUPAZIONI PERMANENTI

*Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari*, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa:

- PERMANENTI -

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1°	2°	3°
1.	Occupazione ordinaria del suolo comunale ..... per mq. L.	34.000	10.200	10.200
2.	Occupazione ordinaria di spazi sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico - (Riduzione al <u>35%</u> ) ..... per mq. L.	11.900	3.570	3.570
3.	Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico - (Riduzione obbligatoria al 30%) ..... per mq. L.	10.200	3.060	3.060
4.	Passi carrabili:			
4.1.	Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata - (Riduzione obbligatoria al 50%) ..... per mq. L.	17.000	5.100	5.100
4.2.	Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali - (Riduzione al <u>20%</u> ) ..... per mq. L.	8.400	1.020	1.020
4.3.	Passi costruiti direttamente dal Comune: - superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa ordinaria intera; - oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%; (Riduzione obbligatoria del 50%) ..... per mq. L.	17.000	5.100	5.100
4.4.	Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario - (Riduzione al <u>10%</u> ) ..... per mq. L.	1.700	510	510
4.5.	Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti - (Riduzione al <u>30%</u> ) ..... per mq. L.	5.100	1.530	1.530
5.	Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata ..... per mq. L.	34.000	10.200	10.200

**PARTE III - OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui al n. 4 della parte I, in rapporto alla durata della occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel regolamento deliberato dal Comune. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta del 30%.

*7 = 15*

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:  
**PER LE 24 ORE**

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1°	2°	3°
2.1.	Occupazione ordinaria del suolo comunale ..... per mq. L.	2.000	600	600
2.2.	Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo comunale - (Riduzione al <u>35%</u> ) ..... per mq. L.	700	210	210
2.3.	Occupazioni con tende e simili. Riduzione tariffa al 30%. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa ..... per mq. L.	600	180	180
2.4.	Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - (Aumento del <u>50%</u> ) ..... per mq. L.	3.000	900	900
2.5.	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto - (Riduzione del <u>50%</u> ) ..... per mq. L.	1.000	300	300
2.6.	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - (Riduzione dell'80%) ..... per mq. L.	400	120	120
2.7.	Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune - (Riduzione del <u>50%</u> ) ..... per mq. L.	2.000	600	600
2.8.	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia - (Riduzione del <u>50%</u> ) ..... per mq. L.	1.000	300	300
2.9.	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive - (Riduzione della tariffa ordinaria dell'80%) ..... per mq. L.	400	120	120
2.10.	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione (a tariffa ridotta del 50%) ..... per mq. L.	1.000	300	300

## PARTE IV - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti per l'erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie sono tassati in base alle tariffe stabilite con la presente deliberazione.
2. La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo le tariffe di seguito indicate.
3. *Tariffa relativa alle occupazioni permanenti:*

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>	3 <sup>a</sup>
3.1.	Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse: la tassa è determinata con criteri di cui al par. 2, per Km lineare o frazione .....	L. 250.000	75.000	75.000
3.2.	Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni: tassa dovuta nella misura complessiva.....	* L. 15.000	* 5.000	* 5.000
3.3.	Occupazioni con seggiovie e funivie: fino ad un massimo di 5 Km lineari tassa annua.....	L. 100.000	30.000	30.000
	Per ogni Km o frazione superiore a 5 Km maggiorazione della tassa annua .....	L. 20.000	6.000	6.000

4. Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto 3, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

### 5. *Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo:*

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>	3 <sup>a</sup>
5.1.	Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni:			
	- fino a 1 Km lineare .....	L. 10.000	3.000	3.000
	- superiore al Km lineare .....	L. 15.000	4.500	4.500
5.2.	Occupazioni di cui al n. 5.1. di durata superiore a 30 giorni; la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:			
	- del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni:			
	- fino ad 1 Km lineare .....	L. 13.000	3.900	3.900
	- superiore al Km lineare .....	L. 19.500	5.850	5.850
5.3.	- del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180:			
	- fino ad 1 Km lineare .....	L. 15.000	4.500	4.500
	- superiore al Km lineare .....	L. 22.500	6.750	6.750
5.4.	- del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni:			
	- fino ad 1 Km lineare .....	L. 20.000	6.000	6.000
	- superiore al Km lineare .....	L. 30.000	9.000	9.000

\* In sede di controllo di legittimità il CO.RE.CO. ha stralciato la tariffa 3.2 e pertanto permane la tariffa ordinaria di L. 50.000 (art. 25 comma 2).

PARTE III

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:  
FINO A 12 ORE

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>	3 <sup>a</sup>
2.1.	Occupazione ordinaria del suolo comunale ..... per mq. L.	1.000	300	300
2.2.	Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo comunale - (Riduzione al 35 %) ..... per mq. L.	350	105	105
2.3.	Occupazioni con tende e simili. Riduzione tariffa al 30%. Tassazione della soia parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa ..... per mq. L.	300	90	90
2.4.	Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - (Aumento del 50 %) ..... per mq. L.	1.500	450	450
2.5.	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto - (Riduzione del 50 %) ..... per mq. L.	500	150	150
2.6.	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - (Riduzione dell'80%) ..... per mq. L.	200	60	60
2.7.	Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune - <del>(con esclusione di occupazioni con tariffa normale)</del> Tariffa normale ..... per mq. L.	1.000	300	300
2.8.	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia - (Riduzione del 50 %) ..... per mq. L.	500	150	150
2.9.	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive - (Riduzione della tariffa ordinaria dell'80%) ..... per mq. L.	200	60	60
2.10.	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione (a tariffa ridotta del 50%) ..... per mq. L.	500	150	150

PARTE IV

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:  
FINO A 6 ORE

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>	3 <sup>a</sup>
2.1.	Occupazione ordinaria del suolo comunale ..... per mq. L.	600	180	180
2.2.	Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo comunale - (Riduzione al 35 %) ..... per mq. L.	210	63	63
2.3.	Occupazioni con tende e simili. Riduzione tariffa al 30%. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa ..... per mq. L.	180	54	54
2.4.	Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - (Aumento del 50 %) ..... per mq. L.	900	270	270
2.5.	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto - (Riduzione del 50 %) ..... per mq. L.	300	90	90
2.6.	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - (Riduzione dell'80%) ..... per mq. L.	120	36	36
2.7.	Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune - <del>(con esclusione di occupazioni con tariffa normale)</del> Tariffa normale ..... per mq. L.	600	180	180
2.8.	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia - (Riduzione del 50 %) ..... per mq. L.	300	90	90
2.9.	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive - (Riduzione della tariffa ordinaria dell'80%) ..... per mq. L.	120	36	36
2.10.	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione (a tariffa ridotta del 50%) ..... per mq. L.	300	90	90

**PARTE V - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE**

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la tassa annua secondo la seguente tariffa:

N.	LOCALITÀ DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA PER CATEGORIA			
		1°	2°	3°	
a	Centro abitato .....	L.	60.000	18.000	18.000
b	Zona limitrofa .....	L.	50.000	15.000	15.000
c	Sobborghi e zone periferiche .....	L.	30.000	9.000	9.000
d	Frazioni .....	L.	10.000	3.000	3.000

2. La tassa di cui al punto 1 è applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri.
3. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa nella misura di cui al punto 1 viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. La tassa di cui alla presente parte V è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo che insiste su una superficie non superiore a 4 mq.
7. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di cui alla parte II, n. 1, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

**PARTE VI - DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI**

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua nei seguenti limiti minimi e massimi:

N.	LOCALITÀ DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA PER CATEGORIA			
		1°	2°	3°	
a	Centro abitato .....	L.	20.000	6.000	6.000
b	Zona limitrofa .....	L.	15.000	4.500	4.500
c	Frazioni, sobborghi, zone periferiche .....	L.	10.000	3.000	3.000

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
GIOVANNI PEGOLO



IL SEGRETARIO COMUNALE  
LORENZO TRAINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N.

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio da - 8 LUG. 1994  
al 23 LUG. 1994  
il - 8 LUG. 1994



IL SEGRETARIO COMUNALE  
LORENZO TRAINA

COMITATO DI CONTROLLO - SEZIONE DI TREVISO

Prot.	Data	
5047	8.07.1994	Ricevimento deliberazione
		Richiesta elementi integrativi
		Risposta alla richiesta di cui sopra
		Ricevimento risposta
		Presca d'atto
		Annullamento



Delegati facenti parte integrante e sostanziale n. 1-2(A-B-C)-3



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune ed è pervenuta al Comitato di Controllo - Sezione di Treviso - in data 08.07.1994 prot. 5047.

Il CO.RE.CO. nella seduta del 22.07.1994 "HA PRESO ATTO nell'intesa che, per l'esercizio 1994 le tariffe siano conformi a quanto previsto dal 4° comma dell'art. 40 del D.Lgs. 507/1993, e con esclusione del 1° comma dell'art. 15 del Regolamento limitatamente alle parole "della Giunta Comunale", per violazione dell'art. 32, 2° comma, lett. "g" della Legge 142/90, e con esclusione della modifica approvata alla parte IV° - occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo - punto 3.2 - delle tariffe, violazione degli artt. 47, comma 2 bis, del D.Lgs. 507/1993, come modificato dal D.Lgs. 566/1993, e 25 - 2° comma - del Regolamento.

Con riferimento all'esposto, si condividono le deduzioni adottate e lo si ritiene, pertanto, superato".

Li, 18 AGO. 1994

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Lorenzo Traina



UNAL

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 28.06.1994.

1994

E' stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dall'08.07.1994 al 23.07.1994 per 15 giorni consecutivi.

COMUNAL

Li, 8 LUG. 1994



IL SEGRETARIO COMUNALE

Traina dott. Lorenzo

E' pervenuto al CO.RE.CO. Sezione di Treviso il 08.07.1994 prot. n. 5047 che ne ha preso atto nella seduta del 22.07.1994 "nell'intesa che, per l'esercizio 1994 le tariffe siano conformi a quanto previsto dal 4° comma dell'art. 40 del D.Lgs. 507/1993, e con esclusione del 1° comma dell'art. 15 del Regolamento limitatamente alle parole "della Giunta Comunale", per violazione dell'art. 32, 2° comma, lett. "g" della Legge 142/90, e con esclusione della modifica approvata alla parte IV° - occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo - punto 3.2 - delle tariffe, violazione degli artt. 47, comma 2 bis, del D.Lgs. 507/1993, come modificato dal D.Lgs. 566/1993, e 25 - 2° comma - del Regolamento".

Il Regolamento è diventato esecutivo il 22.07.1994.

Li, 18 AGO. 1994



IL SEGRETARIO COMUNALE

Traina dott. Lorenzo



ne di  
ollo -

e, per  
omma  
t. 15  
viola-  
sione  
osuo-  
omma  
- 2°

ritie-

E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 30.01.1995 al 14.02.1995.

Non essendo stati presentati osservazioni o ricorsi è entrato in vigore il 15.02.1995.

Li, 21 MAR. 1995



IL SEGRETARIO COMUNALE

Traina dott. Lorenzo